

COMUNE

DI

PUEGNAGO del GARDA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

REGOLAMENTO

del

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 17 MAGGIO 2000

INDICE SISTEMATICO

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Regolamento – Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunate

Capo II – Il Presidente

- Art. 5 - Presidenza delle adunanze
- Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 7 - Costituzione
- Art. 8 - Conferenza dei Capi gruppo

Capo IV – Commissioni consiliari permanenti

- Art. 9 - Costituzione e composizione

Capo V – I Consiglieri scrutatori

- Art. 10 - Designazione e funzioni

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

- Art. 11 - Riserva di legge

Capo II - Inizio cessazione del mandato elettivo

- Art. 12 - Entrata in carica – Convalida
- Art. 13 - Dimissioni
- Art. 14 - Decadenza e rimozione della carica
- Art. 15 - Sospensione delle funzioni

Capo III - Diritti

- Art. 16 - Diritto d'iniziativa
- Art. 17 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni
- Art. 18 - Richiesta di convocazione del Consiglio

- Art. 19 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 20 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 21 - Diritto di sottoporre le deliberazioni di Giunta al controllo preventivo di legittimità

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 22 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 23 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 24 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 25 - Astensione obbligatoria
- Art. 26 - Responsabilità personale – Esonero

Capo V - Nomina ed incarichi ai Consiglieri Comunali

- Art. 27 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
- Art. 28 - Funzioni rappresentative

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

- Art. 29 - Competenza
- Art. 30 - Avviso di convocazione
- Art. 31 - Ordine del giorno
- Art. 32 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
- Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna – Termini
- Art. 34 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

Capo II - Ordinamento delle adunanze

- Art. 35 - Deposito degli atti
- Art. 36 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 37 - Adunanze di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle adunanze

- Art. 38 - Adunanze pubbliche
- Art. 39 - Adunanze segrete
- Art. 40 - Adunanze " aperte "

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 41 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 42 - Ordine della discussione
- Art. 43 - Comportamento del pubblico
- Art. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei lavori

- Art. 45 - Comunicazioni – Interrogazioni
- Art. 46 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 47 - Discussione - Norme generali
- Art. 48 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 49 - Fatto personale
- Art. 50 - Termine dell'adunanza

Capo VI - Partecipazione del Segretario comunale - Il Verbale -

- Art. 51 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 52 - Il verbale dell'adunanza - Relazione e firma
- Art. 53 - Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

Parte IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Le deliberazioni

- Art. 54 - Forma e contenuti
- Art. 55 - Approvazione – Revoca – Modifica

Capo II - Le votazioni

- Art. 56 - Modalità generali
- Art. 57 - Votazione in forma palese
- Art. 58 - Votazione per appello nominale
- Art. 59 - Votazioni segrete
- Art. 60 - Esito delle votazioni
- Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V - NOMINE DESIGNAZIONI E REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Nomina – Designazione - Revoca di rappresentanti

- Art. 62 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
- Art. 63 - Dimissioni, revoca e sostituzione

Parte VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 - Entrata in vigore
- Art. 65 - Diffusione

Parte I- ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

- 1 Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
- 2 Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

- 1 Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco
- 2 Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

- 1 Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

- 2 La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, per assicurare allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
- 3 Il Sindaco sentito i Capi gruppo può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
- 4 La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 5 Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello stato.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

- 1 Il Sindaco è per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
- 2 In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, in mancanza di questi, da un altro assessore appositamente incaricato dal Sindaco.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

- 1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2 Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, salvo diverso orientamento del Consiglio Comunale. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3 Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

- 4 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 5 Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

- 1 I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola un gruppo consiliare.
- 2 Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti al gruppo consiliare.
- 3 I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni delle persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere " più anziano" del gruppo, secondo lo statuto.
- 4 Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
- 5 Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
- 6 Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere inoltrata, da parte del Segretario comunale, la comunicazione di cui all'art. 17, comma 36, della legge 15.5.1997, n. 127.

Art. 8

Capigruppo

Il Sindaco può sottoporre al parere del Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI TEMPORANEE E SPECIALI

Art. 9

Costituzione e composizione

Il Consiglio comunale si riserva di approvare un apposito regolamento nel quale vengono definite il numero, le competenze, la composizione e le forme di pubblicità delle Commissioni Consiliari.

Capo V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 10

Designazione e funzioni

- 1 All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
- 2 La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. In caso di contestazione sui voti espressi o di mancata corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
- 3 L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4 Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 11

Riserva di legge

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 12

Entrata in carica – Convalida

- 1 I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo.
- 2 Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 13

Dimissioni

- 1 Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata o direttamente al protocollo comunale il quale ne rilascia ricevuta.

- 2 Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono esposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- 3 Nei riguardi del Consigliere comunale che le ha presentate, le dimissioni sono operative fin dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'ente.
- 4 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14

Decadenza e rimozione dalla carica

- 1 Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n.570.
- 2 Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. in caso contrario lo dichiara decaduto.
- 3 I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- 4 I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura.
- 5 Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 15

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto, quando sussistono i motivi di cui all'art. 40, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all'art. 15, commi 1 e 2 della legge 19 marzo 1990, n.55.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento Prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III

DIRITTI

Art. 16

Diritto d'iniziativa

- 1 I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale .Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2 I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 3 I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- 4 Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per scritto, al Sindaco, entro il terzo giorno precedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Qualora venissero presentati emendamenti aventi carattere pretestuoso o mirati, per loro numero o la loro natura, al solo scopo di dilazionare l'approvazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Comunale, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri presenti, deve deliberare sulla inammissibilità degli emendamenti stessi.

- 5 La proposta di inammissibilità deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 17

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

- 1 I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2 Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
- 3 Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni nel corso della stessa seduta.
- 4 L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
- 5 Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, se dispongono degli elementi necessari, possono fornire risposta immediata. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 20 (venti) giorni da quello di presentazione o di trattare l'interrogazione nel successivo Consiglio Comunale.
- 6 Le mozioni devono essere presentate al Sindaco per iscritto, sottoscritte da almeno tre Consiglieri e sono inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio posteriore alla presentazione.
- 7 La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o alla promozione di iniziative o di interventi da parte del Consiglio o

della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 18

Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2 Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui la richiesta del consigliere, indirizzata al Sindaco, perviene al Comune per essere immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3 Quando viene richiesto soltanto un esame ed un dibattito generale, senza la necessità di adottare deliberazioni o risoluzioni, i Consiglieri proponenti sono tenuti ad allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare per ogni punto in discussione. Nel caso in cui venga invece proposta l'adozione di deliberazioni, per la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli art. 16 e 17 del presente regolamento.
- 4 In caso di inosservanza da parte del Sindaco dell'obbligo di convocazione del Consiglio, ai sensi del primo comma del presente articolo, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 4, della L. 142/90.

Art. 19

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

- 1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili ad espletamento del mandato elettivo.
- 2 I Consiglieri comunali hanno altresì diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
- 3 L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2, è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti del Segretario comunale o ai dipendenti preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun

adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

- 4 I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 20

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1 I Consiglieri comunali, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e di ogni altro documento del Comune salvo quelli dichiarati segreti dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2 La richiesta di copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso il protocollo comunale, sulla base delle indicazioni comunicate dal Sindaco, in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 19. La richiesta viene ricevuta, dal dipendente preposto, su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
- 3 Il rilascio delle copie avviene entro venti giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior tempo necessario per il rilascio.
- 4 Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono di assecondare la richiesta.
- 5 Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato b, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, per lo stesso motivo, in esenzione dei diritti di segreteria, in conformità al n. 8 della tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 21

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

- 1 Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le Giunte intendono di propria iniziativa sottoporre all'Organo regionale di controllo.

- 2 Sono altresì sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Organo Regionale, le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'art. 17, comma 33, della legge 127/97, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
- 3 Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco e fatte pervenire all'Organo regionale di controllo entro il termine indicato nel comma precedente. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo entro i cinque (5) giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
- 4 All'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale - anche se l'argomento non è iscritto all'ordine del giorno - uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento di ciascun Consigliere, per la dichiarazione di voto.
- 5 Il Sindaco comunica mensilmente, con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e al secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto. Per le richieste deliberate dal Consiglio, riferisce l'esito alla prima adunanza successiva alla decisione dell'Organo regionale di controllo.
- 6 All'inizio della seduta il Presidente informa il consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Ciascun Consigliere può proporre al consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 22

Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1 I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nel limite e alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
- 2 Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza

si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

- 3 L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
- 4 I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute - entro i limiti del territorio provinciale - per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
- 5 I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
- 6 Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi artt. 69 e 70 del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 23

Divieto di mandato imperativo

- 1 Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 24

Partecipazione alle adunanze

- 1 Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2 In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
- 3 Ogni Consigliere può chiedere, con lettera raccomandata diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza

obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

- 4 Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
- 5 Il Consigliere che si assenta dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 25

Astensione obbligatoria

- 1 I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardante il comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
- 2 Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
- 3 Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione delle relative deliberazioni.
- 4 I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 26

Responsabilità personale – Esonero

- 1 Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro il provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2 E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3 E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario. Il Segretario Comunale dovrà riportare nel verbale i nomi dei consiglieri che abbiano votato contro o si siano astenuti.
- 4 Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

- 1 La legge, lo statuto ed i regolamenti determinano la competenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Sindaco a nominare i consiglieri comunali che sono chiamati a far parte di determinati organi, collegi o commissioni, enti o istituzioni.
- 2 Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
- 3 Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 28

Funzioni Rappresentative

- 1 I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
- 2 Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
- 3 La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 29

Competenza

- 1 La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, ad esclusione delle adunanze di cui al successivo comma 3.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
- 3 Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 30

Avviso di convocazione

- 1 La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
- 2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3 L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.
- 4 Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 5 Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 6 Nell'avviso di convocazione deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

- 7 L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti, in calce, del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 31

Ordine del giorno

- 1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2 Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
- 3 L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
- 4 Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 16 e 17.
- 5 Nell'ordine del giorno gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 6 I vari punti sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, evidenziando con l'indicazione " seduta segreta ", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 39. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7 L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 32

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

- 1 L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
- 2 Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta - comprendente i nominativi di più Consiglieri - sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. Tali documenti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 3 I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono stabilire, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domicilio all'interno del Comune indicando, con lettera indirizzata

al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto relativo alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il non sia possibile recapitare loro tempestivamente tali documenti.

- 4 Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. Tale adempimento vale limitatamente alla prima adunanza del nuovo Consiglio comunale.

Art. 33

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

- 1 L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 2 Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi di calendario.
- 3 Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del momento fissato per la riunione.
- 4 Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
- 5 Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando loro i relativi oggetti.
- 6 I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5, possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. Il rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza, nel momento in cui è stato deciso.
- 7 L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 34

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

- 1 L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune. Il Segretario comunale deve curare sotto la propria responsabilità, che la pubblicazione continui anche nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
- 2 L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli relativi agli eventuali argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, viene pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
- 3 Il Sindaco, per le adunanze nelle quali è prevista la trattazione di argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti - fra quelli iscritti all'ordine del giorno - ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.35

Deposito degli atti

- 1 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. L'aggiunta di nuovi punti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie è ammessa solamente per fatti sopravvenuti e non prevedibili.
- 2 L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentiti i Capigruppo ed il Segretario comunale.
- 3 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, completa dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nei documenti depositati e nei relativi allegati.
- 4 All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso della seduta, ogni Consigliere ha facoltà di consultarli.

- 5 Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale ne è previsto l'esame.
- 6 Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene al momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal comma 1.

Art. 36

Adunanze di prima convocazione

- 1 Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2 L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario mediante l'appello nominale, ed i risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Durante la seduta ciascun Consigliere può chiedere che il Presidente accerti il numero dei presenti al fine della regolarità dei lavori.
- 3 Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello nel caso in cui venga ancora constatata la mancanza di un numero di Consiglieri sufficiente per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4 Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale. Qualunque consigliere può richiedere in ogni momento la verifica del numero legale. Il Presidente provvede quindi a richiamare in aula i Consiglieri assentatisi momentaneamente e, se del caso, a disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello richiesto, il Presidente dispone, a sua discrezione, la sospensione temporanea dell'adunanza, da 5 a 15 minuti. Trascorso tale tempo, viene effettuato un nuovo appello. Se a questo punto dovesse risultare che il numero dei presenti è nuovamente inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5 I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37

Adunanze di seconda convocazione

- 1 L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2 L'adunanza che segue ad un'altra iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è ugualmente considerata di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare dalla prima.
- 3 Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - adozione del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione di previsione;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore dei conti.
- 5 Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 41, comma 5.
- 6 Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 7 Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 8 Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio

provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

- 9 Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.
- 10 Nel caso di argomenti volontariamente rimandati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITÀ'

Art. 38

Adunanze pubbliche

- 1 Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 39.
- 2 Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 39

Adunanze segrete

- 1 L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle capacità professionali di persone.
- 2 Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono evidenziati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3 Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il

Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 40

Adunanze “ aperte “

- 1 Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e i Capi gruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
- 2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3 In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti sopra indicati, che pertanto il loro contributo di opinioni, di conoscenze di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, nonché di tutti i cittadini che intendono manifestare la propria opinione sull'argomento specifico nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento.
- 4 Nel corso delle adunanze “ aperte “ del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41

Comportamento dei Consiglieri

- 1 Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 2 Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito presentare insinuazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

- 3 Il Consigliere che turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, può essere richiamato, per nome dal Presidente.
- 4 Dopo il secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriori discussioni, decide con votazione in forma palese.

Art. 42

Ordine della discussione

- 1 I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.
- 2 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 3 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4 Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 5 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, può togliergli la facoltà di continuare a parlare.

Art. 43

Comportamento del pubblico

- 1 Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso nei riguardi delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

- 4 La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa la seduta.
- 5 Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6 Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non sia possibile riprendere il proprio posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, dichiara la seduta definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà poi riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
- 7 Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 44

Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

- 1 Il Presidente per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2 Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando eventualmente a disposizione del collegio.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 45

Comunicazioni – Interrogazioni

- 1 All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

- 2 Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
- 3 Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4 Sulle comunicazioni, possono intervenire per associarsi o dissentire, due Consiglieri per ciascuno gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 5 La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni o comunque non oltre la seconda adunanza.
- 6 L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 7 L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato - entro i termini prescritti per tutti gli argomenti - negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.
- 8 L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
- 9 Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 10 Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 11 Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 12 Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 13 Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.

- 14 Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- 15 Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
- 16 Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco, entro venti giorni dalla richiesta e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
- 17 Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 46

Ordine di trattazione degli argomenti

- 1 Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
- 2 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
- 3 Per le proposte che abbiano lo scopo di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 13 del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
- 4 Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
- 5 Il Presidente, nel corso della seduta, può presentare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47

Discussione – Norme generali

- 1 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2 Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
- 3 Gli altri Consiglieri, possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
- 4 Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
- 5 Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6 Il Presidente, esauriti gli interventi dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo la propria replica o quella del relatore e le eventuali contropliche, dichiara chiusa la discussione.
- 7 Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno una volta ciascun Consigliere che abbia chiesto la parola.
- 8 Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione del Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 9 I termini di tempo previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e alle loro varianti generali.

Art. 48

Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1 1 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Essa può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3 Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento al quale si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 49

Fatto personale

- 1 Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato: Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
- 4 Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
- 5 La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
- 6 Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art 50

Termine dell'adunanza

- 1 L'ora entro la quale si devono concludere le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, sentiti i Capi gruppo.
- 2 Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
- 3 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
- 4 Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, determinando la data nella quale il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 51

La partecipazione del Segretario all'adunanza

- 1 Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 17.
- 2 Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 52

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

- 1 Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
- 2 Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale.
- 3 Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
- 4 Gli interventi e le dichiarazioni presentate dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati con la massima chiarezza e completezza possibile puntualizzando i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire per iscritto al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- 5 Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
- 6 Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 7 Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 53

Verbale – Deposito – Rettifiche –Approvazione

- 1 Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
- 2 All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale viene messo ai voti per l'approvazione.
- 3 Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4 Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione dell'argomento. Nel caso in cui la richiesta di rettifica non riguardi

unicamente gli interventi effettuati dal proponente, ma coinvolga sostanzialmente l'atto deliberativo, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

- 5 Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
- 6 I registri dei processi verbali della sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
- 7 Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri rientra fra le competenze del Segretario comunale.

Parte IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 54

Forme e contenuti

- 1 L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2 Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso parere, in ordine alla regolarità tecnica, contabile, dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della ragioneria o del Segretario comunale. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
- 3 L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale.
- 4 Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene

sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

- 5 Quando il testo delle deliberazioni proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
- 6 Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere letterale.

Art. 55

Approvazione – Revoca – Modifica

- 1 Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2 Il Consiglio comunale, secondo i principi dall'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- 3 Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4 Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni sostituzioni di precedenti deliberazioni comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 56

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 57 e 58.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consigliere deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione, nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e le altre deliberazioni comprese nello schema di provvedimento proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Prima della votazione finale ciascun Consigliere può intervenire per esprimere la propria dichiarazione di voto.
10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 57

Votazioni in forma palese

- 1 Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.
- 2 Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, i contrari ed infine gli astenuti.
- 3 Controllato l'esito delle votazioni con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4 La votazione è soggetta a controprova, su richiesta anche di un solo consigliere, purché presentata immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
- 5 Nel verbale delle deliberazioni dovranno essere indicati i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti o abbiano espresso voto contrario.

Art. 58

Votazione per appello nominale

- 1 Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
- 2 Il Presidente è tenuto a precisare al Consiglio il significato del "sì", favorevole, alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 3 Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 4 Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59

Votazioni segrete

- 1 La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda da i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3 I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come sono iscritti, iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
 - 4 Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi, deve esserci una rappresentanza predeterminata dalla maggioranza e dalla minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Potranno comunque essere eletti solamente i candidati che siano stati espressamente designati dai capigruppo consiliari o dai consiglieri che si siano dichiarati in contrasto con le designazioni dei singoli gruppi consiliari. Qualora venisse eletto un candidato non designato, il Presidente dichiarerà eletto quello ufficialmente designato che abbia riportato il maggior numero di voti.
 - 5 Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
 - 6 I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
 - 7 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando i nomi di coloro che sono stati eletti.
 - 8 Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 - 9 In caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 - 10 Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 60

Esito delle votazioni

- 1 Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, maggioranza assoluta è data di un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di unità al totale dei votanti.

- 2 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3 Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 5 Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6 Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
- 7 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
- 8 Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61

Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1 Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
- 2 La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
- 3 La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Parte V - NOMINE DESIGNAZIONI E REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

NOMINA – DESIGNAZIONE REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 62

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

- 1 Nel caso in cui sia necessario nominare consiglieri comunali all'interno di Organi, Enti, società, associazioni, istituzioni, collegi, commissioni, esterni o interni all'ente, si procede sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27.
- 2 Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio si provvede, con le stesse modalità alla sua sostituzione.

Art. 63

Dimissioni, revoca e sostituzione

- 1 Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco sentito il gruppo proponente.
- 2 Alla nuova nomina si procede mediante votazione palese.

Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2 Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni.
- 3 Il presente Regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 65

Diffusione

- 1 Copia del presente regolamento è inviata al Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
- 2 Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio Comunale, a disposizione dei Consiglieri, durante le riunioni.
- 3 Copia del regolamento viene inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione.